



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2007, proposto da: Chiesa Maria SS. Annunziata di Grottaglie, in persona del Parroco Don Domenico Lorusso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cosimo Arces e Antonio Lupo, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Gualtierio Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco p.t. anche nella qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente n. 230 prot. n. 0020039 del 31/7/2007, notificata il 6/8/2007; di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, ivi compreso il rapporto e/o la relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Grottaglie, redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 6/5/2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avv. Antonio Lupo, anche in sostituzione dell'avv. Cosimo Arces;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'impugnata ordinanza contingibile ed urgente, sulla scorta del sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale presso la Chiesa Matrice in Piazza Regina Margherita, è stato ingiunto di "provvedere ad horas a mettere in sicurezza l'immobile rimuovendo la copertura in eternit e trasporto della stessa presso una discarica autorizzata".

Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, affidato ad un unico motivo con cui è dedotta:

- la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
- la violazione e l'omessa applicazione del D.M. 6/9/1994, degli artt. 6, terzo comma, e 12, dodicesimo comma, della legge n. 257/92, nonché dell'art. 2 e dell'allegato 2 del D.M. 20/8/1999;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.

È contestata la ricorrenza dei presupposti per far luogo all'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente, che si è basata sull'ispezione della P.M., la quale si è limitata ad effettuare delle fotografie al tetto della chiesa, senza considerare che la presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute (DM 6/9/1994), occorrendo appurare la loro friabilità e

considerare che la rimozione non è l'unico metodo di bonifica, essendone previsto anche l'incapsulamento.

Il Comune di Grottaglie non si è costituito in giudizio.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19 dicembre 2007 n. 1226 (riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sez. V del 10 giugno 2008 n. 3209).

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva e, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2013, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Posto che la presenza (incontestata) di materiale contenente amianto sul tetto della Chiesa Madre di Grottaglie costituisce fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità, così da giustificare l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente, la stessa non sfugge però alla necessità di un'adeguata istruttoria, dalla quale risultino quali specifiche prescrizioni debbano essere osservate, al fine di rimuovere la situazione pregiudizievole.

Nel caso di specie, l'esame del D.M. 6 settembre 1994 ("Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") mostra la necessità di avere riguardo all'effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all'art. 6 (rimozione; incapsulamento; confinamento).

Con detta norma tecnica sono dettate le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica, precisando espressamente che <<un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto>>.

A ciò consegue che l'ordinanza impugnata, priva di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta di rimuovere la copertura della chiesa, palesa una inesatta modalità di esercizio del potere, astrattamente idoneo (per quanto detto) ad aggravare il fenomeno anziché risolverlo, allorché sia dimostrato che la rimozione costituiva una cattiva scelta per prevenire il pericolo alla salute pubblica.

Il provvedimento è pertanto illegittimo, per il denunciato vizio di difetto di istruttoria, e va conseguentemente annullato.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza sindacale n. 230 del 31 luglio 2007.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)